

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER I RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE IMPIEGATI NEL SETTORE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE DELLA REGIONE MOLISE.

INDICE:

Art. 1 - Campo di Applicazione e Durata dell'Accordo

Art. 2 – Massimale Orario

Art. 3 – Reperibilità

Art. 4 – Indennità di Rischio

Art. 5 – Indennità Digitale

Art. 6 – Trattamento Economico

Art. 7 – Super Festivi e Riposo Annuale

Art. 8 – Disposizioni Emergenziali per Carenza di Medici Titolari da Incaricare nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale

Norme Finali

Art. 1 – CAMPO DI APPRLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO:

- 1) il presente Accordo integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dal 01 dicembre 2025 e resta in vigore per 6 mesi, e cessa all'entrata in vigore del successivo Accordo Integrativo Regionale generale della Medicina Generale, di recepimento dell'Accordo Collettivo Nazionale 04 aprile 2024 e dell'attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali AFT;
- 2) al raggiungimento di un numero di medici con incarico di convenzione a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale pari al 50% dell'organico totale di n.96 medici, la regione provvederà ad una rivalutazione dell'impatto economico e, se necessario, provvederà a riaprire il tavolo di trattativa con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 2 - MASSIMALE ORARIO

- 1) In attuazione di quanto disposto dall'art. 64 del vigente A.C.N. gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali e comportano l'esclusività del rapporto di lavoro.
- 2) Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa non può superare le 15 ore.
- 3) Le ore lavorative in soprannumero, ove adeguatamente motivate e documentate, vengono retribuite secondo quanto disposto dall'Art.6, comma 2 del presente accordo;

Art. 3 - REPERIBILITA'

- 1) Secondo il dettato normativo di cui all'art. 67, co. 10 del vigente ACN, i turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti con un compenso di € 5 per ogni ora;
- 2) Nel caso in cui il medico di Emergenza Sanitaria Territoriale – 118 venga chiamato in turno di reperibilità scatta la normale tariffazione oraria.

Art. 4 - INDENNITA' DI RISCHIO

- 1) L'indennità oraria di rischio di cui all'Art. 39 del previgente Accordo Decentrato Regionale del 2007 è rideterminata in euro 22,49 euro.

Art. 5 - INDENNITA' DIGITALE

- 1) Per la compilazione della scheda sanitaria informatizzata e le prestazioni in forma di telemedicina relative il servizio di Emergenza Territoriale determinate dall'ASReM è corrisposta una indennità oraria aggiuntiva pari ad euro 3,00;

Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1) In linea con quanto disposto dall'art. 68 del vigente ACN, come integrato dal presente accordo, si precisa che il trattamento economico del medico di emergenza sanitaria territoriale è costituito da:
 - a) un compenso orario pari a euro 24,25 per ogni ora di attività svolta ai sensi del Capo III del vigente ACN;
 - b) una quota oraria (derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall'ACN 8 luglio 2010 pari a euro 0,26 per ogni ora di incarico.

- c) Indennità di rischio di cui all'Art. 4 del presente accordo pari ad euro 22,49;
- d) Indennità digitale pari ad Euro 3 di cui all'Art. 5 del presente accordo;

Per un totale orario complessivo pari ad euro 50,00.

2) Le ore aggiuntive di cui all'art. 68, comma 4, ACN, vengono retribuite con una tariffazione oraria complessiva maggiorata parametrata all'organico teorico completo dei medici convenzionati a tempo indeterminato nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale della regione Molise, pari a n.96 unità:

- a) maggiorazione del 30% fino alla copertura di almeno 48 incarichi di medici afferenti dell'Emergenza Sanitaria del 118;
- b) maggiorazione del 20% per una copertura di incarichi a medici dell'Emergenza Sanitaria del 118 compresa tra n.49 e n.76;
- c) maggiorazione del 10% per numero di incarichi a medici dell'Emergenza Sanitaria del 118 superiore a 76;

3) Il finanziamento per la retribuzione di cui al comma precedente è corrisposto nei limiti delle risorse non utilizzate per la retribuzione della massa salariale dell'organico teorico completo di 96 medici del servizio regionale calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4) I turni di cui al successivo Articolo 8 non sono considerabili incarichi convenzionali nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.

Art. 7 - SUPER- FESTIVI E RIPOSO ANNUALE

- 1) L'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 prestata nei giorni cd. "superfestivi" (24, 25, 26, 31 dicembre; 1° gennaio; 6 gennaio; 25 aprile; Pasqua; lunedì in Albis; 1° maggio; 15 agosto) è retribuita con una maggiorazione di € 5.00 l'ora.
- 2) I turni da liquidare quale "superfestivo" decorrono dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 8:00 del giorno successivo al "superfestivo".
- 3) Al MET 118 titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un periodo di astensione dal lavoro retribuito pari a 168 ore su base annuale.

Art. 8 - DISPOSIZIONI EMERGENZIALI PER CARENZA DI MEDICI TITOLARI DA INCARICARE NELL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

- 1) Ai medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale è consentito, su base volontaria ed esclusivamente nei casi acclarati di carenza di medici da incaricare, svolgere turni nel servizio di Emergenza-Urgenza Territoriale.
- 2) I turni di cui al comma precedente:

- a) non costituiscono né comportano l'instaurazione di un rapporto convenzionale nel SET 118 regionale;
- b) sono in deroga ai massimali orari e di compatibilità ore/scelte per i medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria già titolari di incarico a ciclo di scelta;
- c) sono in deroga ai massimali orari per i medici incaricati nei servizi ad attività oraria e senza concomitante incarico nel Ruolo Unico a ciclo di scelta;
- d) possono, su base volontaria, essere detratti dal debito orario del medico eventualmente incaricato nei servizi a ciclo orario dell'Assistenza Primaria (ad esempio il servizio di Continuità Assistenziale);

3) L'ASReM pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso aperto e senza scadenza rivolto a medici in possesso del titolo MET per formare un elenco di disponibilità ove i medici possono inviare la propria manifestazione di interesse per le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria n.1.

4) I medici del Ruolo Unico forniscono la disponibilità in base al Distretto Socio-Sanitario di convenzionamento nell'Assistenza Primaria e/o di Continuità Assistenziale, fermo restando la possibilità di dare disponibilità anche presso altri Distretti.

5) I del Ruolo Unico a ciclo di scelta, in caso di turno notturno che preceda un giorno feriale, sono esentati dall'obbligo di apertura dello studio di Assistenza Primaria per la fascia oraria mattutina successiva ed autorizzati a posticipare l'attività fiduciaria alla fascia oraria pomeridiana.

6) A garanzia della continuità dell'assistenza, il medico già titolare di incarico a ciclo di scelta provvede, in caso di turno concomitante una fascia oraria di attività a ciclo di scelta, ad incaricare un sostituto come previsto dall'ACN, fatto salvo la possibilità di essere supportato dall'eventuale medicina di gruppo.

7) Le ore lavorate ai sensi del presente articolo sono considerate ore aggiuntive e remunerate ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del presente accordo.

8) L'ASReM provvede agli adempimenti di cui all'Art. 69, commi da 4 a 7, dell'ACN 04 aprile 2024.

9) L'ASReM, determinata l'eventuale carenza di medici di cui al comma 1 del presente articolo individua ed individua mensilmente le postazioni ed i servizi ove sussiste la necessità di garantire in via prioritaria la presenza medica mediante i turni di cui al presente articolo.

10) L'ASReM, effettuate le operazioni di cui al comma precedente, comunica ai medici disponibili ai turni aggiuntivi le postazioni necessitanti di supporto ovvero di copertura dei turni mediante il personale di cui al presente articolo.

11) I medici, di norma entro il mese precedente, comunicano le proprie disponibilità.

12) I medici di cui al presente articolo non sono tenuti a garantire la reperibilità.

13) I medici che intendano avvalersi dei turni di cui al presente articolo allo scopo di ridurre o eliminare il debito orario del Ruolo Unico dell'Assistenza Primaria o del doppio incarico nel servizio di Continuità Assistenziale o di altri incarichi a ciclo orario comunicano tempestivamente tale opzione al Distretto, allo scopo di consentire la messa in atto tutti gli adempimenti organizzativi conseguenti utili a garantire la continuità dell'assistenza nei servizi a ciclo orario distrettuali.

14) Il Comitato Aziendale è individuato come organo funzionale a risolvere e dirimere eventuali problematiche organizzative o gestionali derivanti dall'applicazione del presente articolo.

NORME TRANSITORIE

Attesa la situazione di estrema emergenza del servizio SET 118, l'ASReM, all'entrata in vigore del presente accordo, è autorizzata a mettere in atto tutte le iniziative ritenute opportune al reclutamento di personale medico, anche contattando attivamente i medici già attivi in regione di cui sia noto il possesso dell'Attestato di idoneità all'Emergenza Sanitaria Territoriale o con pregressa esperienza nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale Regionale allo scopo di mettere in atto con rapidità quanto previsto dall'Art.8 del presente accordo.

NORME FINALI

- 1) Tutti i compensi e le indennità di cui al presente accordo sono intesi al netto degli oneri a carico dell'ASReM e soggetti a contribuzione ENPAM nelle modalità previste dall'A.C.N.
- 2) L'ASReM si impegna a trasmettere alla Struttura Commissariale con cadenza mensile il numero di medici convenzionati a tempo indeterminato nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale della regione Molise.
- 3) Per quanto non richiamato espressamente dal presente Accordo si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo Decentrato Regionale 2007, fatti salvi eventuali ulteriori e successivi accordi.